



Decreto n° 031 / Pres.

Trieste, 28 febbraio 2020

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

D.P.R N. 361/2000, ART. 2. FONDAZIONE ITALIANA FEGATO - ONLUS CON SEDE A TRIESTE.
APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 28/02/2020

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 28/02/2020

GIANNI CORTIULA

in data 28/02/2020

Premesso che con proprio decreto n. 0225/Pres. del 3 settembre 2008 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della “Fondazione Italiana Fegato” ONLUS avente sede a Trieste e ne è stato approvato lo statuto;

Vista l'istanza del 6 febbraio 2020 con cui il Presidente della predetta Fondazione, che è iscritta al n. 191 del Registro regionale delle persone giuridiche e all'Anagrafe onlus settore 11- Ricerca scientifica, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Indirizzo del 29 gennaio 2020;

Visto il verbale di detto Consiglio, a rogito dell'avv. Tomaso Giordano, notaio in Trieste, rep. n. 4512, racc. n. 3035, registrato a Trieste il 4 febbraio 2020 al n. 1023/1T;

Rilevato che le modifiche statutarie sono dirette a conformare lo statuto dell'ente alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore;

Constatato che, come esplicitato nella circolare n. 13 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 31 maggio 2019, le ipotesi di adeguamenti statutari alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore, qualora poste in essere da una persona giuridica di diritto privato, devono venire approvate con le modalità ed i termini previsti dalla disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sul riconoscimento della personalità giuridica, ma che in tali ipotesi l'autorità competente svolge funzioni di verifica avente ad oggetto profili meramente formali degli atti, essendo il sindacato di conformità dello statuto alle disposizioni del codice del Terzo settore assegnato per legge alla competenza dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 117/2017;

Preso atto della mancata istituzione ad oggi del Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito nominato RUNTS, di cui al Titolo VI del decreto legislativo 117/2017;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, nelle more dell'istituzione del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e ai sensi del successivo comma 3, del decreto legislativo 117/2017, il requisito dell'iscrizione al RUNTS si intende soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative del settore;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7, e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 117/2017, si applicano in via transitoria alle ONLUS fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo X del medesimo decreto legislativo;

Constatato che, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, le disposizioni del sopra citato Titolo X relative al regime fiscale degli enti del Terzo settore, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'operatività del predetto Registro;

Rilevato inoltre che, secondo la circolare n. 20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 dicembre 2018, nel periodo transitorio di istituzione del RUNTS gli enti aventi la qualifica di “ONLUS” hanno l'obbligo di continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la

locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS” previsti dal decreto legislativo 460/1997;

Rilevato altresì che, nella medesima circolare viene specificato che l’eliminazione nella denominazione sociale di un ente, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS” e l’assunzione della locuzione “Ente del Terzo settore” o dell’acronimo “ETS”, deve effettuarsi obbligatoriamente dopo l’iscrizione nel suddetto RUNTS;

Rilevato che il Consiglio di Indirizzo della “Fondazione Italiano Fegato” ONLUS ha deliberato di dare atto che tutte le norme contenute nello statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del decreto legislativo 117/2017, entreranno in vigore al momento della decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del citato decreto legislativo e che le clausole statutarie in conformità alla normativa delle ONLUS rimangono transitoriamente efficaci nel testo già approvato con proprio decreto n. 0225/Pres. del 3 settembre 2008 fino all’entrata in vigore del Titolo X del decreto legislativo 117/2017;

Rilevato infine che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 117/2017, la futura iscrizione della Fondazione nel RUNTS determinerà oltre all’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS), la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione dell’associazione nel Registro regionale delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, fintanto che sia mantenuta l’iscrizione dell’ente nel citato RUNTS;

Visto il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione espresso con nota prot. n. 17463 del 26 febbraio 2020 dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, competente per la vigilanza di cui all’articolo 25 c.c., ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39;

Vista la nota prot. n. 5450 del 26 febbraio 2020 con la quale il Servizio politiche per il Terzo settore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità precisa che l’iscrizione al RUNTS potrà avvenire solamente previa presentazione di domanda con le modalità indicate dal d.lgs. 117/2017 e del regolamento ministeriale di attuazione in corso di redazione;

Riconosciuta l’opportunità di accogliere la richiesta;

Visto l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Decreta

1. Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, le modifiche dello statuto, della “Fondazione Italiana Fegato” ONLUS, con sede a Trieste, deliberate dal Consiglio di Indirizzo nella seduta del 29 gennaio 2020.

2. A far data dall’iscrizione dell’ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore, verrà sospesa l’iscrizione del medesimo nel Registro regionale delle persone giuridiche.

3. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell’iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

4. Si dà atto che le modifiche dello statuto relative alle disposizioni di cui al Titolo X del decreto legislativo 117/2017, diverranno efficaci dalla decorrenza del termine di cui all’articolo 104, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5. Si dà atto, altresì, che le clausole statutarie adottate in conformità alla normativa delle ONLUS rimangono transitoriamente efficaci nel testo già approvato con proprio decreto n. 0225/Pres. del 3 settembre 2008 fino all’entrata in vigore del Titolo X del decreto legislativo 117/2017.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -